



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023, in riferimento alla relazione di fine mandato (2018-2023) del sindaco pro tempore del **Comune di Bussi sul Tirino (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province, dei sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

visto il decreto del 3 marzo 2023 del Ministro dell'Interno con il quale *“le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali (...) sono fissate per il giorno di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023”*

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 9 aprile 2015;

vista la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/SEZAUT/2021QMIG del 29 novembre 2021;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto 1° marzo 2023, n.3;

vista l'ordinanza del 19 aprile 2023, n. 21, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore Referendario Andrea Di Renzo.

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e del principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, la predisposizione di una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale;

- la relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, in occasione delle elezioni amministrative, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini; in tale prospettiva, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";
- a tal fine, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del Codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando quale parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;
- la relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- al fine di favorire l'informazione nei confronti dei cittadini-elettori il legislatore ha statuito che la relazione di fine mandato e la relativa certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune, a cura del presidente o del sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni in argomento, il legislatore ha, altresì, previsto specifiche misure da applicarsi nei casi di mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, consistenti in sanzioni di natura pecuniaria (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile

del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il sindaco è tenuto dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente);

- l'obbligo di redazione è, dunque, oggetto di una articolata disciplina, che definisce contenuti, tempi e verifiche esterne da parte dei revisori; la "mancata" redazione assorbe tali profili, considerato che il bene tutelato dalla norma è la tempestività e la correttezza dell'informazione alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto; tale obbligo è regolamentato in modo da individuare tutti gli elementi essenziali dell'adempimento in ragione della richiamata *ratio* e i termini, fissati per rendere le comunicazioni, sono atti a garantire un informato esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata, termini che, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento; l'interesse è quello della rendicontazione dell'attività prestata a favore della collettività amministrata che consiste, peraltro, in una comunicazione completa, la cui ampiezza è rimessa alla discrezionalità del dichiarante riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche assegnate per il raggiungimento delle finalità che l'amministrazione deve perseguire;
- la relazione di fine mandato costituisce, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, atto proprio del presidente della provincia e del sindaco non delegabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2011; la Sezione autonomie ha affermato che *"la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare"* (cfr. delib. n. 15/SEZAUT/2015/QMIG), precisando successivamente che: *"con particolare riguardo al profilo temporale dell'adempimento, occorre considerare che la durata del mandato del sindaco, così come quella del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di cinque anni e che la data di scadenza del mandato, rispetto alla quale va calcolato il termine "a ritroso" di sessanta giorni, previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4, ha quale suo termine iniziale la proclamazione degli eletti e, più precisamente, la data del relativo verbale, che di tale proclamazione costituisce la fonte e che si pone quale atto terminale del procedimento elettorale"* e che *"all'annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell'atto di proclamazione degli eletti si applica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale"* (cfr. delib. n. 18/SEZAUT/2021/QMIG);

- le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno affermato, in forza del combinato disposto dell'articolo 20, comma 2, della l. n. 243 del 2012, e dell'articolo 4 del d. lgs. n. 149 del 2011, in deroga all'art. 22 della l. 24 novembre 1981, n. 689, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, nelle sue diverse articolazioni (art. 11, del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174), in ordine alla verifica integrale dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 6 del succitato articolo 4, del medesimo d. lgs. n. 149, evidenziando invece la giurisdizione del giudice ordinario *"per i restanti aspetti procedurali che presidiano e vincolano l'esercizio del potere sanzionatorio"*, nonché la titolarità, nel silenzio della legge, del potere sanzionatorio in capo all'amministrazione di cui il sindaco ovvero il presidente della provincia sono espressione, ed hanno dichiarato altresì che: *"Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell'ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni»"* (cfr. sent. n. 5/2021/EL).
- Il Comune con pec del 13 aprile 2023 (acquisita al prot. n. 1606) ha dichiarato: *"a causa dell'infortunio sul lavoro accaduto alla responsabile del servizio finanziario in data 06/02/2023 (regolare denuncia INAIL inoltrata, con prognosi fino al 07/04/2023 a causa della frattura del braccio destro), non è stato purtroppo possibile elaborare la relazione di fine mandato nei termini prescritti dalla legge"*.
- Con successiva pec del 17 aprile 2023 (acquisita al prot. n. 1633), l'Ente ha trasmesso copia della delibera consiliare n. 18 del 22 giugno 2018, con la quale il Sindaco aveva dato atto dei candidati eletti e il Consiglio ne aveva convalidato l'elezione.

RILEVATO CHE

- le consultazioni elettorali relative al mandato 2018 - 2023 si sono tenute in data 10 giugno 2018;
- in sede di controllo è stato accertato che gli obblighi previsti dall'articolo 4 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, sono stati adempiuti nelle seguenti date:
 - redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato: 14 aprile 2023;
 - certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'Organo di revisione: 14 aprile 2023;
 - trasmissione della relazione di fine mandato alla Sezione: 14 aprile 2023 (acquisita al prot. n. 1625);

- pubblicazione in data 14 aprile 2023 nella sezione *Amministrazione trasparente* – sottosezione *organizzazione/ titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo/giunta* del sito istituzionale.

La sottoscrizione della relazione di fine mandato, contrariamente a quanto rilevato dal Comune nella pec del 13 aprile 2023 prot. in ingr. n. 1606, è avvenuta entro il termine di legge, da individuarsi secondo i principi espressi dalla sent. n. 5/2011/EL delle Sezioni riunite in sp. comp. e dalla delib. n. 18/SEZAUT/2021/QMIG.

Nella parte IV – Rilievi della Corte dei conti, alla voce “*Attività di controllo*” il Comune ha dichiarato: “*l’Ente ha ricevuto attenzione dalla Corte dei conti che tuttavia non ha mai rilevato gravi irregolarità*”.

L’art. 4, comma 4 lett. “b”, del d. lgs. n. 149 del 2011 prescrive che la relazione deve indicare (tutti) gli “*eventuali rilievi della Corte dei conti*”; la Sezione rileva che non spetta all’Ente sottoposto a controllo esprimere in questa sede un giudizio in ordine al livello di gravità dei rilievi eventualmente formulati.

La relazione, in particolare, omette di richiamare le pronunce della Sezione n. 183/2021/VSG (relativa alla nomina del Consiglio di amministrazione di Co.ge.sa. s.p.a), e le n. 164/2021/PRSE (relativa all’esercizio 2019) e n. 173/2022/PRSE (relativa al rendiconto 2020), concernenti l’accertamento di alcune criticità attinenti alla gestione finanziaria (rispetto del termine di approvazione del rendiconto, efficienza nell’attività di contrasto all’evasione tributaria, esatta ed esaustiva compilazione della documentazione contabile, mancato rispetto dell’obbligo di trasparenza ex d. lgs. n. 33 del 2013).

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie, confermando l’indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha chiarito, fissando apposito principio di diritto, che:
- “*in assenza di un’espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all’ente locale portare ad attuazione*”;

tenuto conto, in particolare, del disposto dell’art. 4 comma 6 del d.lgs. n. 149 del 2011 e della conseguente necessità che, per assicurare la certezza dei rapporti giuridici sottesi, sia adottata una specifica pronuncia di accertamento da parte di questa Sezione, a cui compete la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della suddetta sanzione, con pronuncia suscettibile di diventare definitiva (Corte cost. sent. n. 18 del 2019 e n. 244 del 2020) e quindi di vincolare i controllati e indirettamente il giudice ordinario, per gli eventuali profili di residua giurisdizione di quest’ultimo;

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

PRENDE ATTO

dell'avvenuta adozione, certificazione, pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato indicata in epigrafe, nel rispetto della disciplina recata dall'art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2011, rilevando, tuttavia, che non risultano espressamente indicate le pronunce adottate da questa Sezione relative all'accertamento di alcune criticità relative alla gestione finanziaria (delib. n. 183/2021/VSG, n. 164/2021/PRSE e n. 173/2022/PRSE).

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale e al Presidente del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino (PE);

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023.

L'Estensore

Andrea DI RENZO

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria